

**INFORMATIVA SU:**  
**D. Lgs. 231/2001 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE**  
**(IL “DECRETO”)**  
**E**  
**LEGGE 190/2012 – LEGGE ANTICORRUZIONE**

Da tempo è applicato il Decreto di cui in epigrafe, disciplinante la responsabilità amministrativa, dipendente da reato, degli enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni ancorché prive di personalità giuridica.

Tale normativa rappresenta una novità di assoluto rilievo e di considerevole interesse dal punto di vista giuridico del diritto d'impresa.

Infatti, il Decreto ha introdotto un sistema sanzionatorio, di tipo amministrativo, nei confronti direttamente dell'ente (società), nel caso in cui soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, pongano in essere dei reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

Tale responsabilità, anche se di tipo amministrativo, sovverte un principio, antico quanto il diritto stesso, secondo il quale *societas delinquere non potest*. Fino a pochi anni or sono se un dirigente di una società commetteva un reato, anche se commesso nell'interesse dell'ente stesso, egli rispondeva personalmente – in sede penale – dell'atto criminoso posto in essere, e nessuna responsabilità poteva sorgere in capo alla società.

Attualmente, invece, la situazione si presenta radicalmente mutata, ciò significa che nel caso in cui alcuni soggetti, che rivestono un ruolo di particolare importanza all'interno dell'ente, pongano in essere fatti costituenti reato, la persona giuridica, la società o l'associazione, sarà ritenuta responsabile a livello amministrativo e sarà sottoposta, di conseguenza, al relativo regime sanzionatorio.

Le sanzioni previste dal Decreto a cui l'ente potrà essere sottoposto, anche in via cautelare, sono: **a)** la sanzione pecuniaria, commisurata per quota a seconda della gravità del reato commesso; **b)** le sanzioni interdittive; **c)** la confisca; **d)** la pubblicazione della sentenza.

Alcune di queste sanzioni interdittive possono mettere a rischio perfino la sopravvivenza dell'ente stesso: tra queste sono da annoverare sicuramente, oltre a “salate” sanzioni pecuniarie, **l'interdizione dell'esercizio dell'attività, l'esclusione di agevolazioni e finanziamenti, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione** e la possibilità che l'ente sia sottoposto ad amministrazione da parte di un Commissario Giudiziale.

I reati per i quali, accanto al procedimento penale che vedrà imputato l'agente, potrà applicarsi il disposto del Decreto, per accertare la responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse e/o vantaggio è stato commesso il reato sono i seguenti:

- 1) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- 3) Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- 5) Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- 6) Concussione (art. 317 c.p.);
- 7) Corruzione (artt. 318, 319, 319-*ter*, comma 1, 321 c.p.);
- 8) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- 9) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*);

- 10) Alcuni reati in materia di falsificazione di monete, carte di credito e valori;
- 11) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- 12) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- 13) Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- 14) Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- 15) Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- 16) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- 17) Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.);
- 18) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- 19) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- 20) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- 21) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- 22) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- 23) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- 24) Reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (L. n. 7/2003);
- 25) Reati riguardanti la tratta e la riduzione in schiavitù delle persone (artt. 600 - 601 - 602 c.p., L. n. 228/2003);
- 26) Reati di *market abuse* (D.Lgs. 58/1998 e successive integrazioni e modificazioni);
- 27) Reati transnazionali (L. n. 146/2006);
- 28) Reati commessi in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul luogo di lavoro (D.Lgs. 626/1994, ora abrogato e sostituito dal nuovo T.U. - D.Lgs. 81/2008);
- 29) Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro (D.Lgs. 231/2007);
- 30) Reati commessi per violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (introdotti dalla L. n. 99/2009);
- 31) Reati commessi contro l'esercizio dell'industriale ed il commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci (introdotti dalla L. n. 99/2009);
- 32) Reati commessi per violazione delle norme a tutela dell'ambiente (introdotti dal D.Lgs. 121/2011);
- 33) Reati commessi mediante l'utilizzo di manodopera extracomunitaria priva di regolare permesso di soggiorno;
- 34) la c.d. "corruzione tra privati" prevista dal nuovo testo dell'art. 2635 c.c.

Per evitare che l'ente possa essere ritenuto responsabile a livello amministrativo, la legislazione prevede che lo stesso possa auto-tutelarsi, creando un particolare modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati di cui sopra, nonché di un codice etico.

Il modello dovrà avere particolari caratteristiche, e dovrà rispondere costantemente all'esigenza di prevenzione di possibili atti criminosi, giacché sorgerà responsabilità anche nel caso di omessa vigilanza e nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile.

L'ente dovrà poi istituire e nominare un organismo di vigilanza, composto da soggetti in grado di garantire l'autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, che avrà il compito di vigilare sull'applicazione del Modello e il suo costante aggiornamento al fine di assicurarne attualità ed efficacia operativa e di prevenzione.

L'inserimento nel catalogo di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto, dei reati in materia di «infortuni sui luoghi di lavoro», ha comportato un'applicazione sempre più massiccia dei

disposti della norma e la contestazione della responsabilità amministrativa dipendente da reato alla società in un ampio ventaglio di casi, anche a prescindere dalla «colpa organizzativa» richiesta per la commissione di reati contro la P.A.

Il Decreto attribuisce il compito di adottare suddetto modello a carico dell'organo dirigente, senza meglio specificare. È d'uopo, quindi, ritenere che la mancata adozione del modello, come sostiene la stragrande maggioranza della dottrina, sia una giusta causa per esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali, in quanto imputabili di inosservanza della legge, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Infatti, possono essere in astratto anche delle ripercussioni negative sugli amministratori di società di capitali che non adottino gli strumenti di prevenzione previsti dal Decreto, in particolare mediante l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo e la nomina di un organismo di vigilanza.

Sul punto, il Tribunale di Milano con sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008, in accoglimento di una azione di responsabilità proposta dai soci contro gli amministratori che non avevano fatto adottare alla società gli adempimenti di cui al Decreto, aveva condannato gli amministratori al risarcimento del danno subito dalla società mediante l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi del Decreto.

In particolare, il Tribunale di Milano accertava e dichiarava il comportamento negligente degli amministratori, i quali – ancorché gli adempimenti di cui al Decreto non fossero di natura obbligatoria – avrebbero garantito alla società migliori presidi di controllo interno, anche per andare esente dalla responsabilità amministrativa per la commissione del reato presupposto.

Da ultimo devono essere segnalati i benefici dell'adozione di tali adempimenti, in particolare sono numerosi i bandi di gara, indetti dalla P.A., che annoverano fra i requisiti premianti, l'adozione di tali Modelli e degli altri adempimenti previsti dal Decreto.

In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") che - con lo scopo precipuo di prevenire e reprimere ogni forma di "corruzione", condotta comprensiva cioè di qualsiasi forma di comportamento posto in essere con abuso da parte di un soggetto titolare di funzioni pubbliche del potere affidatogli, al fine di ottenere vantaggi privati - ha sancito per tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di:

- nominare un "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione" (d'ora innanzi anche "Responsabile" o "RPC"), quale garante dell'adozione e del rispetto di un complesso sistema di misure di prevenzione volto a scongiurare il verificarsi di fenomeni "corruttivi" nell'agire pubblico;
- adottare un "piano di prevenzione della corruzione" (d'ora innanzi anche "Piano") che - in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora innanzi anche "PNA"), approvato in data 11/09/2013 - riporti un'analisi delle attività amministrative maggiormente "a rischio" di fenomeni "corruttivi" e le misure (anche organizzative) da adottare volte alla prevenzione, al controllo ed al contrasto della corruzione e dell'illegalità, nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della citata Legge n. 190/2012, provvede, in particolare, a:

- predisporre il Piano Triennale Anticorruzione;
- verificare l'idoneità operativa e l'efficace attuazione del Piano;

- proporre le opportune modifiche e aggiornamenti al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'ente.

Il PNA prevede la possibilità, per quelle Società che abbiano già adottato il MOG 231, di agire all'interno di tale Modello Organizzativo, inserendo un'apposita sezione nella quale estendere l'ambito di applicazione del Modello non solo ai reati corruttivi rilevanti ai fini della 231/2001, ma anche a tutti quelli che integrano i presupposti di attivazione e operatività del sistema anticorrottivo specifico di cui alla Legge n. 190/2012, sia dal lato attivo sia da quello passivo.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.  
Cordiali saluti.

Palermo, 07/08/2015

### **L'Organismo di Vigilanza**

Dr. Davide Candia (Presidente)  
Avv. Andrea Crescimanno (Vice Presidente)  
Dr. Andrea Litro (Componente)